

**STUDENTI
CONTRO IL
GREEN PASS**

ABRUZZO

**STUDENTI
CONTRO IL
GREEN PASS**

L'AQUILA

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila, prof. Edoardo Alesse

Al Direttore Generale dell'Università degli Studi dell'Aquila, dott. Pietro di Benedetto

Al Senato Accademico dell'Università degli Studi dell'Aquila

Alla Segreteria del Rettore

SEDE

Al Settore Prevenzione e Sicurezza sul lavoro di Ateneo

SEDE

Ai Direttori dei Dipartimenti dell'Università degli Studi dell'Aquila

LORO SEDI

Ai Presidenti dei Corsi di Studio dell'Ateneo

LORO SEDI

A tutto il personale docente di Ateneo

Comunicazione ufficiale

Gentilissimi,

Vi scriviamo in rappresentanza di un numeroso gruppo di studenti, facenti parte del Coordinamento abruzzese del movimento **“Studenti contro il Green Pass”**¹, venutosi ad organizzare in seguito alla spiacevole estensione dell’obbligatorietà della certificazione verde decretata dal D.L. 06/08/2021 n° 111.

In data 31 agosto 2021, il Rettore Alesse, in ottemperanza al succitato decreto, ha disposto che “a partire dal 1 di settembre 2021 l’obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19 è esteso a chiunque, a vario titolo, deve accedere alle sedi universitarie”. Le successive disposizioni didattiche, comunicate il 10 settembre 2021, minano ulteriormente il già vilipeso diritto allo studio informando che, per coloro che per libera scelta hanno deciso di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, viene negata anche la didattica a distanza.

Lo scopo della presente lettera è quello di esprimerVi le nostre riflessioni rispetto ai provvedimenti appena esposti che, a nostro avviso, presentano evidenti criticità e per le quali, infine, vorremmo esporre alcune ragionevoli soluzioni che ci auguriamo verranno accolte.

Premettiamo che il D.L. 111/21, per ovvi motivi, *non* abolisce una serie di principi generali, sanciti dalla Normativa del nostro Ateneo, che riportiamo non solo a conforto delle tesi che sosterremo a breve, ma anche a beneficio di tutti coloro che leggono la presente lettera.

“Renovabitur ut Aquilae juvenus tua” – “Si rinnoverà come l’aquila la tua giovinezza”

Intendiamo innanzitutto interpellare l’Università degli Studi dell’Aquila come vera e propria persona giuridica, la quale ha assunto, in virtù della sua facoltà di esercitare diritto pubblico e privato, le norme contenute nello Statuto, nella Carta dei Diritti degli studenti e nel Codice Etico, come standardo della propria fortezza di valori. Esse rappresentano un baluardo per ogni membro della comunità universitaria ed in primis per gli studenti, i quali sono i principali destinatari degli interessi dell’Università. Se, da un lato, possiamo affermare che gli studenti universitari sono una pluralità di menti eterogenee, munita di tutti gli strumenti per inserirsi con criticità e competenza in una società complessa, d’altro canto, è compito proprio del percorso di studi universitari quello di affinare tali strumenti, affinché gli studenti siano in grado di entrare con piena consapevolezza nel contesto sociale, con versatilità ed autonomia. L’Università è, pertanto, il luogo concreto in cui avviene tale maturazione, per questo essa è da considerarsi una tappa fondamentale nella formazione degli individui, e i principi che si impegna a perseguire sono l’essenza stessa della sua istituzione.

¹ <https://www.studenticontroilgreenpass.it/> (link al sito ufficiale del movimento nazionale).

L'Università degli studi dell'Aquila è sede di **“libera formazione, luogo di apprendimento e di elaborazione critica delle conoscenze.” (Art. 1.1 Statuto)** e **“garantisce [...] il diritto degli studenti ad un’elevata qualità dell’istruzione e ad una formazione adeguata all’inserimento sociale e professionale degli stessi.” (Art. 2.2 Statuto)**. Ma cosa può effettivamente assicurare una tale completezza formativa? Con quali modalità e quali risorse l'Università degli Studi dell'Aquila assolve il proprio ruolo di mentore per professionalizzare gli studenti e renderli membri attivi, inseriti nel vivo della società e non ai suoi margini?

L' UAQ (“Università dell'Aquila”, sigla utilizzata nelle relative norme) **“attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dalle normative vigenti, assicurando la piena utilizzazione delle strutture ed il loro sviluppo programmato.” (Art 3.2 Statuto)** e ciò avviene perché è all'interno delle strutture universitarie che la conoscenza può diffondersi in maniera diretta e capillare, il libero confronto può essere attuato, la cultura e il pensiero critico possono dispiegarsi in tutte le loro forme: è proprio lì, di fronte allo sguardo dei propri docenti, nell'ordine e nella vitalità di un'aula, che si realizza la massima forma di interazione. Lo stimolo della conoscenza ha l'opportunità di concretizzarsi in vera e propria competenza, proprio in quelle strutture fisiche che rappresentano il punto cardine sul quale si snoda l'offerta universitaria. L'UAQ non si limita a proporre uno sviluppo professionale e personale bensì lo *garantisce*; si tratta di un *diritto* di cui gli studenti iscritti necessariamente devono poter beneficiare. Di conseguenza, gli studenti, i quali **“sono portatori di diritti [...] con pari dignità rispetto alle altre componenti universitarie”, “hanno diritto a una didattica qualificata e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi, culturali e professionalizzanti del corso di studio” (Art. 1.1 e Art. 1.5 Carta dei Diritti degli Studenti)**, e questo è inappellabile.

Tuttavia, con grande sconforto e dopo un'attenta analisi critica (la stessa che l'Ateneo si impegna a stimolare), rileviamo come, in virtù del D.L. 111 del 06/08/2021, che introduce l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 per l'accesso alle sedi e agli ambienti universitari², il diritto innegabile di usufruire in maniera piena dell'opportunità formativa offerta dal nostro Ateneo decada completamente, almeno per una parte non trascurabile di studenti e studentesse. Nel momento in cui riprenderanno le lezioni, infatti, vi saranno studenti cui sarà consentito il pieno accesso alle strutture universitarie e una parte di essi a cui, invece, ne verrà limitato o addirittura precluso l'utilizzo, per mancata accondiscendenza a determinate disposizioni (come il sottoporsi abitualmente a tamponi *invasivi*) non estese tuttavia a tutti. Precisiamo, di fatto, che tale divisione classista non ha come presupposto giustificabile alcun obbligo vaccinale. Essa si fonda sul possesso o meno di una certificazione, strettamente correlato a una *libera scelta* sanitaria, e non sussistono obblighi normativi di sorta (che siano universitari, nazionali o sovranazionali) tali da negare l'elaborazione di una scelta libera e consapevole: selezionare una fascia di studenti in base all'esibizione di una certificazione, rappresenta un'evidente forma di discriminazione, mentre affiancare, in modo imprescindibile, la concessione dei diritti del singolo in quanto studente con l'adesione cieca alla campagna vaccinale, rappresenta un ricatto aberrante ed ingiustificato. Infatti, chi, fra noi studenti, liberamente e consapevolmente, come *garantito* dall'Art. 32 della

² Precisiamo che in ottemperanza alle disposizioni del D.L. 111/21 “[...] le verifiche di cui al presente comma sono svolte *a campione* con le modalità individuate dalle università. “(corsivo nostro); non è dunque presente esplicita richiesta di esibizione del certificato verde agli ingressi delle sedi universitarie, così com'è stato predisposto.

Costituzione³, sceglie di non farsi inoculare il vaccino anti SARS-CoV-2, non può sottostare a dei provvedimenti dagli evidenti contorni punitivi e coercitivi, in quanto, **a tutt'oggi, non sussiste alcun obbligo diretto alla vaccinazione per l'intera popolazione italiana, previsto da una legge ordinaria approvata dal Parlamento**, e inoltre, come spiegheremo *infra*, non sussiste alcuna prova scientifica che gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale, siano avulsi dalla possibilità di contrarre la Covid e di contagiare altre persone.

In applicazione del D.L. 111/21, l'Ateneo limita l'accesso a tutti quei servizi che dovrebbero essere offerti e garantiti dall'università in virtù del pagamento delle rate previste: l'attività didattica (**la quale "comprende lezioni, esercitazioni, attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di esercitazione sul campo" Art. 26-b Regolamento didattico d'Ateneo**), nonché la fruizione dei servizi bibliotecari e del servizio mensa (parte integrante delle concessioni della borsa di studio erogata dall'ADSUAQ) e, più in generale, il libero accesso alla vita universitaria, verrebbero infatti gravemente ostacolati. La borsa di studio, in particolare, viene erogata **"al fine di favorire il proseguimento degli studi universitari e allo scopo di rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che, di fatto, ne limiti l'accesso" (Regolamento per la Concessione di contributi a favore di Laureandi)**; è, pertanto, una contraddizione inaccettabile la mancata concessione per intero del sussidio a studenti privi di una certificazione sanitaria, ma ugualmente beneficiari secondo la graduatoria. Ci chiediamo come l'Università possa avallare una tale situazione di discriminazione socioeconomica nonché psicologica, che irrimediabilmente si concretizza nel momento in cui, a *parità di tasse pagate*, gli studenti non hanno *pari opportunità* per proseguire o completare il proprio percorso formativo individuale. Non può essere in alcun modo negato il deprecabile condizionamento psicologico causato dall'ingiusta imposizione di una situazione di svantaggio per gli studenti non vaccinati (e soltanto per costoro), rispetto ai propri "colleghi" vaccinati con doppia dose e muniti di Certificazione verde. A tal proposito, si tenga presente che lo studente privo di suddetta certificazione, è di fatto costretto a sottoporsi, ogni quarantotto ore, a un trattamento invasivo e costoso (tamponi a 15€, il prezzo più alto d'Europa, derivante dalla volontà del Ministero della Salute di non scoraggiare i giovani a farsi il vaccino, come a suo tempo dichiarato alla stampa), come unica alternativa per ottenere l'accesso presso le sedi universitarie, la cui validità decade, per l'appunto, dopo due soli giorni, mentre i praticanti vaccinati sono esentati da tali disagi, nonostante non sia minimamente accertata la loro carica virale nel momento dell'ingresso presso le relative sedi, con conseguente disparità di trattamento economico⁴, giustificato da un'inesistente efficienza nel preservare la salute collettiva (vedasi i relativi riferimenti scientifici *infra* riportati).

³ "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...]. *Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge*. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana" (corsivo nostro).

⁴ A livello pratico, si può stimare che, in una settimana, uno studente dovrebbe sottoporsi a (3 ± 1) tamponi da 15€ ciascuno, con un costo pari a (180 ± 60) €/mese e ammontante a un totale di (720 ± 240) € per il periodo complessivo settembre-dicembre, previsto dal D.L. 111; questi calcoli tengono conto della possibilità di eseguire un numero settimanale di tamponi ricompreso fra 2 e 4. Vi sembra accettabile la prospettiva di gravare uno studente universitario di un simile onere, non per particolari colpe accademiche o illeciti amministrativi, ma perché costui *non vuole vaccinarsi contro un virus*, in conformità al diritto *garantito* ex. art. 32 cc. 1 e 2 Costituzione? Rifletteteci.

Inoltre, ***“L’UAQ assicura, nelle forme previste dallo Statuto, la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell’Ateneo e [...] garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità nell’accesso agli studi ed alle procedure di reclutamento e di carriera.” (Art 3.5 Statuto)***. Non risulta pertanto possibile, attuare qualsiasi tipologia di distinzione fra gli studenti (descritti ***dal Codice Etico d’Ateneo come “i partecipanti a Corsi di studio di ogni ordine e grado, dalla data d’iscrizione e fino alla conclusione degli studi ovvero sino a quando si avvalgono dei servizi dell’Ateneo.”***) in due differenti categorie di utenti, sulla base del possesso o meno della certificazione verde, che costituisce un mero attributo *esterno* alla definizione stessa di “studenti”: si tratterebbe di un’assoluta violazione di ogni singola norma statutaria. Precisiamo, infatti, che il possesso di tale certificazione *non è un requisito necessario per l’iscrizione presso il nostro Ateneo* e, di conseguenza, non può in alcun modo impedire agli individui (iscritti o che intendano iscriversi) di ottenere lo Status di *studenti*, unica condizione necessaria per poter accedere all’offerta universitaria, sia essa puramente didattica o formativa più in generale (in riferimento al godimento della vita universitaria) dal momento in cui l’iscrizione è stata finalizzata mediante il pagamento delle relative tasse di iscrizione.

Tale forma di discriminazione, quindi, non tiene conto né del libero arbitrio degli studenti su una decisione che concerne la sfera più delicata e personale degli stessi, ossia quella medica, né tanto meno della disponibilità economica di chi è tenuto a sostenere una spesa aggiuntiva per ottenere libero accesso presso le sedi (in virtù del rilascio di certificato verde in seguito a tampone) e per vedersi concesse tutte le agevolazioni della borsa di studio, fra cui appunto il servizio mensa, uno dei servizi di primario interesse e per il quale non sono al momento previsti rimborsi o monetizzazioni. Riteniamo impensabile gravare ulteriormente sulle condizioni economiche degli studenti impedendo ad alcuni di loro di poter godere del suddetto servizio, reso appositamente gratuito in seguito al raggiungimento della condizione di beneficiario della borsa di studio, e che invece, nonostante ciò, sarà disponibile solo dopo il pagamento del tampone da parte dei beneficiari di borsa non in possesso di certificazione verde.

In assenza del Green Pass, non è inoltre possibile partecipare a tirocini e laboratori, attività fondamentali e necessarie per conseguire i titoli di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico per cui la legislazione italiana prevede un’inderogabile presenza fisica. In particolare, riscontriamo che ***“Nei corsi di laurea abilitanti di area sanitaria, le attività di laboratorio e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme UE [...]” (Art. 20-5 b Regolamento didattico di Ateneo)***. Se tali attività laboratoriali e di tirocinio non sono svolte, viene impedita a tutti gli effetti la possibilità di laurearsi; un aberrante ostacolo, questo, all’intero percorso universitario individuale. Tuttavia ***“L’UAQ promuove e contribuisce a garantire il diritto allo studio mediante azioni volte a migliorare la condizione studentesca e a rimuovere ogni ostacolo all’accesso ed al successo formativo.” (Art. 2.3 Statuto)***

Il libero accesso alle biblioteche costituisce l’ennesimo servizio negato e rappresenta un ulteriore ostacolo alla possibilità del conseguimento dei titoli universitari, poiché ***“[...] Le tesi non possono essere date in prestito né riprodotte” (Art. 4.1 Regolamento dei servizi del sistema bibliotecario)***: è pertanto necessaria una consultazione fisica e diretta del patrimonio culturale conservato all’interno delle biblioteche e, poiché ***“L’UAQ fa propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla***

letteratura scientifica [...]” (Art. 41.4 Statuto) elaborando i propri regolamenti in base **“alle esigenze della ricerca, della didattica, e della conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale [...]” (Art. 41.1 Statuto)**, coloro che ai fini della stesura della propria tesi devono poter accedere alle fonti dirette, così come qualsiasi studente che necessiti di documenti fisici conservati nelle relative biblioteche, non possono rinunciare alla fruizione del suddetto servizio quando necessario e utile per la carriera studentesca del singolo.

Servizio altresì necessario, è quello rappresentato dall’attività laboratoriale, in quanto altamente specializzante per ogni relativo corso di laurea: dal Regolamento didattico di Ateneo si può infatti evincere che **“Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti” (Art. 18-2 Regolamento didattico di Ateneo)**. È nostra premura sottolineare che lo svolgimento delle ore laboratoriali è parte integrante dello studio di determinate discipline: i fondamenti teorici sui quali esse si basano non possono prescindere da una diretta applicazione sul campo, dall'utilizzo di specifiche strumentazioni e dalla fruizione della didattica laboratoriale. Il mancato raggiungimento di un sufficiente numero di ore di queste attività preclude non solo la possibilità di sostenere il relativo esame ma, per alcuni corsi specialmente dell’area medico-sanitaria, costituisce un vero e proprio impedimento per la prenotazione di esami successivi, trattandosi di attività propedeutiche. Risulta chiaro il divario culturale e formativo che si andrebbe a definire fra gli studenti, con potenziali lacune professionali e difficoltà d’inserimento lavorativo per chi avrà potuto godere di una formazione soltanto parziale: i laboratori online (che non sono ancora garantiti) non costituiscono, infatti, un degno surrogato delle attività in presenza, poiché l’utilizzo di specifica attrezzatura può e deve giustamente avvenire nelle relative sedi laboratoriali.

Di conseguenza, l’affermazione statutaria **“L’UAQ, in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione, adotta, per quanto di propria competenza, i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio e si impegna a migliorare le condizioni di vita e di studio degli studenti nell’Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro.” (Art. 44.1 Statuto)** ancora una volta si svuota del suo significato.

Il mancato rispetto dei nostri diritti di studenti non ha soltanto ripercussioni a livello didattico e culturale, bensì pure a livello sociale, essendo l’Università per definizione luogo di confronto a livello professionale e umano. **“La Carta dei diritti degli studenti sancisce che studenti e studentesse nella comunità universitaria sono portatori di diritti, senza distinzioni di genere, nazionalità, condizione familiare, sociale o psicofisica, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico o sessuale e con pari dignità rispetto alle altre componenti universitarie.” (Art. 55.2 Statuto)** ed è missione dell’istituzione universitaria quella **“[...] di condurre al massimo livello la didattica e le relazioni con gli studenti e le studentesse” (Art. 4 Codice etico)**.

Incentivare la scelta di ottenere la certificazione verde chiamando in causa concetti come "responsabilità" e "senso civico e morale" crea il presupposto per una disparità morale fra gli studenti, rischiando di alterare gravemente gli equilibri di una comunità in cui il diritto di esprimere la propria opinione e le motivazioni di una scelta personale, risulta essere oggetto di critiche non giustificate e di pericolose manifestazioni di dissenso da parte degli stessi membri della comunità universitaria, che si tratti di docenti o di altri studenti. **“L’Università promuove la creazione di un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali” (Art. 4 Codice etico)**, non

un ambiente in cui vige un dialogo unilaterale, dove la confutazione di una tesi è disincentivata e il presentare delle argomentazioni a sostegno di un'antitesi viene considerato un oltraggio al senso civico e un atto di disinteresse nei confronti della comunità, alimentando rancori inutili e atteggiamenti denigratori, nei confronti di studenti il cui unico affronto che hanno commesso è stato quello di restare coerenti con una propria idea. ***“L’Università dell’Aquila considera un proprio fondamento etico la libertà accademica, intellettuale, di ricerca e di comunicazione di tutto il personale [...] la libertà accademica include l’esercizio di critica verso modelli scientifici o strutture sociali e valori tradizionali.” (Art. 4 Codice etico)***, e la libertà accademica, aggiungiamo, non può essere oggetto di denigrazione né può esserne la causa; al contrario, dovrebbe essere promossa e lodata, non condannata, come purtroppo sta già accadendo.

Non è possibile appellarsi ad una giustificazione di natura morale, poiché ***“L’Ateneo condanna ogni forma di discriminazione esercitata direttamente o indirettamente ed ogni forma di pregiudizio sociale (come, ad esempio, l’idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro), nonché tutti i comportamenti che si sostanzino nella persecuzione psicologica o nella violenza morale.” (Art. 5 Codice etico)***. Da ciò consegue che l’esclusione dalla vita universitaria, che si traduce in un’emarginazione sociale degli studenti non possessori di certificazione verde, è una misura non solo *anomala*, ma nociva, *subdola* e da condannare senza mezzi termini.

Sulla scorta di quanto è stato esposto, domandiamo al Rettore e a tutti Voi se possa essere giustificabile il verificarsi di episodi di stigma sociale e di attriti fra studenti: considerando il clima di costante pressione alla vaccinazione anti-Covid da parte delle autorità politiche e sanitarie, unitamente ai mass-media, e la generale colpevolizzazione di chiunque *“osi”* non vaccinarsi, è inevitabile e, anzi, si stanno già verificando gravi tensioni fra i membri della comunità universitaria che stanno compromettendo non solo le normali relazioni civili fra studenti, bensì anche la stessa imparzialità dei docenti. Numerosi indizi provenienti dai vari Atenei italiani lasciano intendere che ciò che si sta creando è un clima di moralismo strumentalizzato utilizzato per dare adito ad esplicite dimostrazioni di astio nei confronti di chi non vuole vaccinarsi, il quale è pertanto esposto a continue situazioni di disagio psicologico. Non è inoltre nel nostro interesse nascondere a Voi tutti che simili episodi si stanno concretizzando anche nel nostro Ateneo, a opera di studenti favorevoli all’esclusione, anche immotivata e senza possibilità di compromesso, dei *“dissenzieri”*: è, questa, una situazione che deve essere risolutamente deprecata non solo da parte nostra, ma anche da parte Vostra, perché dovremmo trovarci tutti in accordo sul fatto che questo stato di cose mina la base stessa del vivere civile e che veicola un messaggio agghiacciante, non solo per la comunità universitaria, ma per la società in ogni sua forma.

In virtù di tali considerazioni, ci duole affermare che il nostro Ateneo, cui abbiamo scelto di iscriverci riconoscendo la solidità e la validità dei principi da esso perorati, stia ora correndo il rischio di privarsi del suo *“buon nome”* a causa, come appare evidente, delle disposizioni sopra citate, in quanto il ***“proprio buon nome passa innanzitutto per il pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli impegni assunti.” (Art. 4 Codice etico)*** e, di fatto, è innegabile la contravvenzione da parte dell’UAQ ai suoi medesimi valori e soprattutto alle sue stesse normative.

“L’Università riconosce negli studenti e nelle studentesse la componente centrale del proprio sistema verso la quale orienta la propria attività, promuovendo percorsi formativi di alto livello culturale e professionale, tenuto conto delle esigenze espresse dalla società nel suo complesso. [...] sostiene l’accesso agli studi superiori adoperandosi per la rimozione degli eventuali ostacoli

[...]”, “promuove il diritto degli studenti e delle studentesse a fruire di spazi comuni, di socialità e di confronto” essendo “Il rapporto tra docenti, studenti e studentesse ispirato ai principi d’integrità, fiducia, collaborazione e correttezza reciproca, rispetto della persona, pari opportunità e assenza di ogni forma di discriminazione (Art. 6 Codice etico). Sono questi gli impegni che l’università si è assunta e che deve rispettare.

Le disposizioni didattiche recentemente adottate ci danno infine l’infausta conferma della natura puramente coercitiva della certificazione verde, in quanto non sussiste alcun tipo di comprovata motivazione scientifica, medica, civile, morale che possa giustificare la scelta di non concedere *neppure la libera fruizione delle lezioni in streaming*, ma solo dei contenuti della piattaforma E-learning, a coloro che “non intendono frequentare per libera scelta” *ergo*, a coloro che non possiedono la certificazione verde poiché non vaccinati. La suddetta libera scelta, quindi, riguarda la decisione di sottoporsi o meno alla vaccinazione e ricordiamo, una volta e per tutte, che quest’ultima non è obbligatoria e non può avvenire se frutto di una costrizione surrettizia come di fatto si sta inequivocabilmente verificando. Poniamo infatti in evidenza in questa sede, con grande costernazione, che l’introduzione programmatica di una serie di circostanze fortemente punitive e vincolanti per coloro che non intendono vaccinarsi, costituisce un affronto etico e sociale sotto ogni punto di vista nei confronti della scelta “libera ed informata” del singolo: ricordiamo che in virtù delle tre modalità di ottenimento della certificazione verde, e dato per assunto l’onerosa spesa da sostenere nel caso si opti per la scelta dei tamponi cadenzati, l’unica decisione che realmente rende il percorso universitario degli studenti scevro da ostacoli di qualsiasi natura, siano essi didattici, psicologici o economici, risulterebbe essere quella di vaccinarsi. Tuttavia, la promozione di una simile scelta come unica strada per vedersi concessi i diritti che il singolo studente possiede *a prescindere* da qualsiasi circostanza esterna, è corrosiva per l’esercizio dello spirito critico e per la possibilità di confutazione dei sistemi attuali, principi cardine della scienza in quanto tale. Davvero l’UAQ intende farsi carico dell’imposizione malcelata di una scelta, dai tratti quasi dogmatici se vogliamo, in mancanza di un obbligo ufficiale non ancora sancito e rifiutando *a priori* qualsiasi sorta di provvedimento alternativo che non preveda la ridicola e subumana rinuncia dei propri diritti da parte di chi sceglie di non vaccinarsi? Vi invitiamo a rifletterci, dato che in virtù della mancanza del suddetto obbligo, o anche in un’eventuale presenza dello stesso, L’Università degli Studi dell’Aquila sta commettendo un atto di violazione totale delle proprie normative, facendosi promotrice di un pensiero univoco in senso totalmente antiscientifico. Infatti, ricordiamo che:

- 1. “Le norme statutarie prevalgono su ogni altra norma dell’Ateneo.” (Art. 61 Statuto)**
- 2. “La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, in attuazione del Codice nazionale di comportamento, integra un comportamento contrario ai doveri d’ufficio.” (Art. 23 Codice Etico)**
- 3.” L’abuso (di posizione, N.d.R.) può ricorrere anche in quei comportamenti che, seppur non illegittimi, siano comunque in contrasto con le norme e i regolamenti dell’Ateneo.” (Art. 10 Codice Etico) (nostra sottolineatura).**

Di conseguenza, chiediamo a Voi tutti di tenere presente quanto detto e chiediamo che non si deroghi alla tutela e al rispetto dei diritti di *tutti* gli studenti, al benessere psicologico degli stessi e, in ultima analisi, della *dignità* degli studenti, inclusi coloro non intenzionati a munirsi di Green Pass, o perlomeno desiderosi di ottenere detta certificazione senza aggravii economici di sorta. Presenteremo *infra* alcune proposte in tal senso.

Considerazioni di carattere giuridico sull'illegittimità dello strumento del Green Pass

Pur essendo consapevoli che il Rettore non può, in linea di principio, disapplicare le leggi dello Stato, riteniamo, nondimeno, imprescindibile e doveroso esprimere, con la presente lettera, le nostre critiche nei confronti di uno strumento la cui natura *discriminatoria* e di sprone a un malcelato *obbligo surrettizio alla vaccinazione* anti SARS-CoV-2 appare fin troppo palese. Ancor più grave è il fatto che la "Certificazione verde" sia divenuta prerequisito per l'accesso alle strutture universitarie, sulla base dell'assunto, fallace tanto sul piano logico quanto scientifico, che il suo possesso consentirebbe di avere certezza della non pericolosità di noi studenti, visti come potenziali diffusori del virus SARS-CoV-2. Tale affermazione, lungi dal costituire una mera fantasia di chi scrive, è, al contrario, facilmente desumibile dall'Art. 9-ter del D.L. 52 del 22/04/2021, introdotto dal citato D.L. 111, 06/08/2021, art. 1 c. 6, che così recita: "Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, *al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione*, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, *nonché gli studenti universitari*, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 [...]" (corsivo nostro).

Tale previsione legislativa relativamente alla tutela della salute pubblica ci consente di allargare lo sguardo al modo in cui il Green Pass incide sull'assetto del nostro Ordinamento giuridico, provando a riflettere se gli effetti attribuibili alla certificazione Covid si muovano all'interno del perimetro costituzionale e, soprattutto, dei principi fondativi della nostra forma di Stato, tesa, com'è noto, a bilanciare libertà individuali con i doveri inderogabili di solidarietà politica e sociale (artt. 2 e 3 Cost.). Proviamo, inoltre, a chiederci se il suddetto quadro normativo risulti compatibile con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

Il quadro europeo

In virtù di quanto statuito dal D.L. 111/2021, lo studente deciso a non accettare l'illegittima imposizione del Green Pass, non ha il diritto, di fatto, di partecipare alla vita universitaria intesa quale complesso di attività formative e socializzanti; tale Decreto-legge si pone dunque in contrasto con il Regolamento Europeo N. 953/2021 sull'uso del Green Pass (atto normativo, quest'ultimo, sovraordinato alle nostre fonti legislative, le quali, se contrastanti con esso, debbono essere disapplicate dai giudici nazionali), in cui è sancito (Considerando N.36) che

"È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito o perché non hanno ancora avuto l'opportunità

di essere vaccinate o *hanno scelto di non essere vaccinate* [...]. *Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati*".

La normativa europea ha, da una parte, come obiettivo la tutela della salute quale diritto fondamentale della persona e interesse della collettività; dall'altra, quello di agevolare la circolazione libera e sicura dei cittadini in possesso del Green Pass, verso i quali gli Stati membri UE non potranno imporre una quarantena obbligatoria o un test anti-Covid. Così, mentre nel quadro normativo europeo si configura un modello di governance basato sul ragionevole trattamento differenziato (teso ad agevolare la libertà di circolazione in sicurezza), nel modello *de quo* sembrano trovare spazio provvedimenti di carattere normativo e/o amministrativo, che generano irragionevoli e non proporzionati trattamenti differenziati che introducono, al contrario, forti limitazioni alla libertà di circolazione, di lavoro e di partecipazione alla vita sociale e formativa dei cittadini italiani.

Inoltre, la normativa europea al considerando 6 del Regolamento UE 2021/953 riconosce il potere degli Stati membri di disporre limitazioni alla libertà di movimento, ma occorre che queste siano "strettamente limitate nella portata e nel tempo" (*ivi*); anche sotto questo profilo, il Decreto-legge n. 105/2021 stride con la normativa europea, essendo stata prevista un'ulteriore proroga di sei mesi dello stato di emergenza, a dispetto delle precedenti proroghe tutte trimestrali, e l'estensione del possesso della certificazione COVID-19 per l'accesso a un numero imprecisato di servizi commerciali, culturali e ricreativi.

Ad ulteriore aggiunta, l'art. 9 del D.L. 52/2021 che introduce il "Green Pass", richiamandosi al principio di prevalenza delle norme europee su quelle nazionali, prevede espressamente l'applicabilità delle norme italiane solo se compatibili con il Regolamento CE 953/2021 sopraccitato.

Infine, anche il Consiglio d'Europa, con la risoluzione del 27 gennaio 2021, nel richiamare altresì gli artt. 8 e 9 della CEDU e l'art. 5 della Convenzione di Oviedo del 1996 sui diritti dell'uomo e la biomedicina, invita gli Stati membri e l'Unione Europea ad assicurare "che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno può essere sottoposto ad una pressione politica, sociale o di altro genere affinché si vaccini se non desidera di farlo; che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato a causa di possibili pericoli per la salute o perché non vuole farsi vaccinare".

La discriminazione dei cittadini nell'esercizio dei loro diritti è vietata anche dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dall'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e dall'art. 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

I principi costituzionali

Sebbene il diritto alla salute possa determinare limiti ad altri diritti costituzionalmente garantiti e nonostante si possano prevedere con legge, secondo quanto sancito dall'art. 32 Cost., trattamenti sanitari obbligatori, il dettato costituzionale ammette sì l'imposizione di un tale sacrificio per il singolo, ma solo a fronte di un beneficio collettivo *certo* e a condizione che il sacrificio sia certamente vantaggioso, in termini di salute, *anche per il singolo stesso*. Siffatto requisito non può dirsi in alcun

modo soddisfatto, laddove il farmaco sia ancora in fase sperimentale, in considerazione della mole di dati medico scientifici esposta, più nel dettaglio, *infra*.

Inoltre, ciò emerge con chiarezza dal secondo comma dell'art. 32 Cost.: “[...] La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. A tal proposito, il patentino verde, nella misura in cui limita il diritto alla circolazione oppure l'accesso a determinati luoghi/servizi, comporta una violazione del citato art. 32, in quanto la scelta tra il vaccinarsi o il sottoporsi a continui test o, peggio ancora, rinunciare a priori all'esercizio di propri diritti è una mancanza di rispetto nei confronti della persona umana, nella sua facoltà di autodeterminazione in materia di scelte di salute individuale.

Di fatto, poi, impedire ai dipendenti delle strutture universitarie, ai professori e al personale amministrativo, di esercitare la propria professione in mancanza della certificazione verde, con una contestuale perdita della retribuzione per “assenza ingiustificata”⁵, configura una violazione del diritto fondamentale al lavoro e alla retribuzione garantiti dagli artt. 1, 4 e 36 della Costituzione italiana; impedire agli studenti di partecipare alle lezioni in presenza, di sostenere esami e di frequentare le biblioteche in mancanza della certificazione verde configurerebbe, altresì, una violazione del diritto allo studio, garantito dall'art. 34 della Costituzione.

Inoltre, l'art. 3 Cost., al secondo comma, sancisce che: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Sulla base dei motivi sopra esposti, si invitano gli Organi di Ateneo, nonché il Rettore, a riflettere sulle scelte governative, ricordando per inciso che la funzione legislativa è solo **provvisoriamente** prerogativa del Governo, e che le leggi, così come gli altri atti aventi forza di legge, sono solo una delle fonti del diritto nel nostro Ordinamento, subordinata a molte altre, con cui deve risultare in armonia.

Si chiede, dunque, ai massimi vertici dell'Istituzione universitaria di non aspettare che sia il potere giudiziario a dichiarare tali atti illegittimi, bensì di valutarne sin d'ora la loro compatibilità con i diritti sanciti per i cittadini dalla Costituzione, così da tornare ad ampliare la sfera di libertà di esercizio degli stessi diritti che, allo stato attuale, risulta ingiustamente limitata.

Domandiamo solo di poter studiare e di non essere discriminati. Stiamo esercitando una libera scelta. A Voi ora l'altrettanto libera scelta tra il permettere il libero godimento dei nostri diritti o l'imporre autoritativamente di non poterli esercitare, secondo l'assunto che “bisogna applicare la legge”, seppur palesemente illegittima, tanto nel merito quanto nella forma.

Come se l'aspetto giuridico non fosse abbastanza conflittuale e problematico, anche l'inconsistenza scientifica del Green Pass emerge in tutta la sua evidenza. Pertanto, faremo un *excursus* intorno ai principali elementi oggettivi che rendono invalido il presupposto che il Green Pass tuteli la salute e

⁵ Cfr. Art. 9-ter D.L. 52/2021, c. 2, che recita: “Il mancato rispetto delle Determinazioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è [sic!] considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

la sicurezza pubblica. Tuttavia, per motivi di spazio, ci limiteremo a menzionare gli aspetti principali, rimandando all'Allegato 1 alla presente lettera, per i dovuti approfondimenti scientifici.

Considerazioni scientifiche sulla dubbia utilità del Green Pass

Il Green Pass e l'obbligo indiretto alla vaccinazione per i giovani non hanno senso di esistere per motivi che trovano il proprio fondamento su dati statistici e medico-scientifici, il cui ordine logico è superiore, a nostro parere, alla vulgata che ci viene presentata dai principali mezzi di informazione. Di seguito, cercheremo brevemente di argomentare la nostra tesi. Come già detto *supra*, maggiori dettagli vengono riportati nello studio medico-scientifico in allegato.

L'epidemia da Covid-19 ha sicuramente mietuto molte vittime, ma non dobbiamo perdere di vista un dato, forse il più importante: l'età media dei deceduti e positivi al Sars-Cov-2 è di 80 anni e la maggior parte di costoro aveva gravi patologie pregresse; dunque, è la fascia più anziana della popolazione ad aver subito gli effetti più gravi dalla pandemia. I decessi che hanno interessato la fascia di età più giovane (0-49) sono, invece, statisticamente irrilevanti⁶.

Questo dato fa sorgere una domanda fondamentale: perché la campagna vaccinale non è stata indirizzata solo alle fasce di età più deboli e quindi più esposte alla malattia da Covid-19?

Solitamente ci viene risposto che, vaccinando anche i giovani, diminuisce il rischio di trasmettere il virus alle fasce più deboli. Tuttavia, seguendo la logica secondo cui i vaccinati sono protetti dalla malattia, perché mai una persona vaccinata dovrebbe temere il non-vaccinato?

Se ci basassimo esclusivamente sulle riflessioni appena fatte, potremmo concludere che la vaccinazione dei più giovani sia completamente inutile. Ma non è così. Infatti, sulla base delle nostre ricerche, arriviamo ad affermare che la vaccinazione dei ragazzi può essere addirittura dannosa. Numerose, infatti, sono le segnalazioni di eventi avversi gravi post vaccino (miocarditi, pericarditi, paralisi di Bell, sindrome di Guillain-Barrè, trombosi etc.) e, a peggiorare il quadro, si riscontra l'aumento vertiginoso delle segnalazioni nella fascia di età 20-60⁷.

Inoltre, non è un segreto il fatto che i vaccini sono ancora in fase di sperimentazione e nulla ci rassicura sui possibili effetti a lungo termine. Financo Robert Wallace Malone, virologo e immunologo americano (uno dei principali ricercatori che ha contribuito allo sviluppo della tecnologia dei vaccini a mRNA) non ha escluso il rischio che, a causa della campagna vaccinale in corso, si possano selezionare mutazioni che sfuggono al vaccino stesso (i cd VEM, Vaccine Escape Mutants)⁸.

Dunque, ci chiediamo ulteriormente: se la Covid-19 è una malattia che non interessa la fascia d'età più giovane, perché esporre quest'ultima al rischio di una grave reazione avversa post vaccino?

⁶ Cfr. Allegato 1, pagg. 1-3.

⁷ *Ibidem*, pagg. 6-10.

⁸ *Ibidem*, pag. 10.

Infine, vogliamo esternare le nostre critiche rispetto al Green Pass, inteso quale strumento in grado di creare luoghi “Covid free”. Numerosi, infatti, sono stati i casi di contagio di persone vaccinate con doppia dose⁹. Ma non solo, perché basta osservare i dati di Israele e dell’Inghilterra, due tra i Paesi con il più alto tasso di vaccinati al mondo, per apprendere che l’efficacia del vaccino scende vertiginosamente, dopo pochissimi mesi (ad esempio, uno studio dell’Università di Oxford dimostra che l’efficacia del vaccino Pfizer scende sotto al 50% dopo solo 4 mesi)¹⁰.

Sulla base di tali osservazioni, possiamo concludere che mediante il Green Pass si creeranno tutt’altro che zone “Covid free” e, per paradosso, saranno coloro che otterranno il Green Pass mediante l’effettuazione del tampone (piuttosto che attraverso l’inoculazione del vaccino) ad avere una maggiore sicurezza in virtù del fatto di non essere portatori del virus¹¹.

Ricordiamo, d’altra parte, che la circolare del Ministero della Salute n°21675 del 14 maggio 2021 (Uso del test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da Sars-Cov-2) stabilisce che “il campione di saliva può essere considerato un’opzione in individui asintomatici sottoposti a *screening ripetuti* per motivi professionali o *di altro tipo*” (corsivo nostro)¹².

A mero titolo di esempio, ci sono i test salivari “LOLLIPOP”, le cui performance risultano le seguenti:

Sensibilità: 95.65% (110/115), 95% CI (90.22, 98.13)

Specificità: 98.44% (126/128), 95% CI (94.48, 99.57)

Vedasi: <https://www.lepu-medical.it/wp-content/uploads/2021/06/Scheda-tecnica-saliva-rapid-test-lecca-lecca-lollipop.pdf>

I test salivari rapidi sono sicuri, precisi, non invasivi, possono essere gratuitamente messi a disposizione e permettono di avere una risposta dopo circa 15 minuti.

I tamponi salivari rapidi sarebbero, quindi, l’opzione più praticabile, e indubbiamente sicura e affidabile, per accedere all’interno dell’Università, senza subire disparità di trattamento economico, e il conseguente disagio psicologico.

⁹*Ibidem*, pagg. 12-13.

¹⁰*Ibidem*, pagg. 13-14.

¹¹*Ibidem*, pag. 15.

¹²Tale circolare è riportata, nella sua interezza, come “Allegato 2” alla presente missiva.

In conclusione, sulla base di quanto è stato finora discusso e argomentato,

INVITIAMO UFFICIALMENTE

Il Magnifico Rettore E. Alesse, unitamente a tutti gli altri Organi di Ateneo destinatari della presente, a prendere in considerazione e ad applicare quanto segue:

- **Attuare tutte quelle misure volte a rendere il Green Pass uno strumento *non discriminatorio***, con specifico riferimento alle attività di didattica in presenza, di laboratorio e di tirocinio, mediante opera di tutela del benessere psicologico e della dignità di tutta la comunità studentesca e delle pari opportunità di partecipazione alla vita universitaria, sulla scorta del Codice etico nonché dello Statuto;
- Considerare **l'introduzione di tamponi salivari rapidi, oltre ai molecolari, gratuiti per tutta la comunità accademica, allo scopo di ottenere la Certificazione verde, e di poter usufruire di tutti i servizi erogati in sede**, senza subire trattamenti sanitari invasivi e un aggravio economico che rendano difficoltoso l'esercizio del diritto allo studio. Come riportato nello studio medico-scientifico allegato, anche gli studenti vaccinati possono trasmettere l'infezione ed essere dunque contagiosi, per cui l'unica misura per realizzare luoghi universitari sicuri è proprio l'uso di tamponi salivari rapidi esteso a tutta la popolazione studentesca. Rimarchiamo che questa, a nostro avviso, è una soluzione temporanea, in vista di una tanto auspicabile quanto doverosa abolizione del Green Pass da parte dell'autorità politica, così da risolvere un'anomalia che trova pochissimi paragoni in Europa. In caso di totale impossibilità di utilizzo dei suddetti test salivari per ottenere l'accesso presso le sedi universitarie, (nonostante siano di fatto autorizzati dalla stessa circolare del Ministero della Salute del 14/05/2021), poniamo come **minima richiesta la realizzazione di un accordo/convenzione tra università e farmacie locali per l'utilizzo dei tamponi "a narice" della "Lepu Medical"¹³, gli unici tamponi meno invasivi che permettono di ottenere già il Green Pass (codice 1331).**
- **Concessione della Dad¹⁴ sincrona (compresa la disponibilità di registrazioni streaming) per poter assistere alle lezioni e introduzione della possibilità di svolgere esami a distanza** anche durante le prossime sessioni a beneficio di tutti gli studenti, a prescindere da qualsiasi tipo di motivazione o condizione estrinseca al mero status di studente.

¹³ Specificità clinica 99.26% e sensibilità clinica 92% (rimandiamo al relativo sito <https://www.lepu-medical.it/> per informazioni approfondite).

¹⁴ A tal proposito vorremmo riportare le dichiarazioni rilasciate dalla ministra Maria Cristina Messa durante un'intervista a www.Fanpage.it del 07/09/2021 la quale afferma che "l'accesso allo studio per tutti, per chi non vuole fare il vaccino e per chi si rifiuta di esibire il Green Pass, sarà garantito da remoto, *punto*."

- Attuare una **riduzione delle tasse** universitarie nonché la **monetizzazione del servizio mensa** in caso di mancata fruizione gratuita dei suddetti tamponi, nel caso in cui l'unico servizio universitario concesso agli studenti *egualmente paganti* che scelgono di non vaccinarsi sia la possibilità d'accesso alla piattaforma E-learning (senza concedere le lezioni streaming, le attività laboratoriali, l'accesso alle biblioteche e ad ogni altro locale universitario, la partecipazione a tirocini, stages e a qualsiasi altra attività o iniziativa che UNIVAQ garantisce ai suoi studenti).
- Attenersi alle disposizioni circa il controllo della Certificazione verde contenute nel D.L. 111/21, le quali sanciscono che “[...] **le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione [...]**”, eliminando i controlli ai singoli studenti all'ingresso delle sedi universitarie.

Nell'auspicio che tutti Voi abbiate riconosciuto che le motivazioni sottese alle nostre richieste sono legittime e razionalmente fondate.

Specifichiamo che questa missiva, unitamente agli allegati 1 e 2, sarà pubblicata sui nostri canali ufficiali (sito Internet e social network), e diffusa alla stampa locale, allo scopo di stimolare il pubblico dibattito sui temi di cui abbiamo discusso.

Cogliamo l'occasione, con la presente, di chiedere un incontro in presenza al Magnifico Rettore, per poter esporre *de visu* le nostre ragioni, nella speranza di instaurare un dialogo proficuo.

Nel caso in cui non ricevessimo alcun riscontro positivo da parte Vostra, specialmente per quanto riguarda la libera fruizione della didattica a distanza sincrona (con possibilità di usufruire delle registrazioni streaming), ci sentiremo liberi di agire ai fini della tutela legale dei nostri diritti di studenti.

Fiduciosi nella Vostra collaborazione, ringraziamo tutti Voi per l'attenzione.

Distinti saluti,

Il coordinamento regionale Abruzzo – Studenti contro il Green Pass